

GDI CODERA RATTI-DONGO - Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "CODERA RATTI-DONGO" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 [CIG B157173B0F]

CHIARIMENTI III TRANCHE

DOMANDA 4

OGGETTO: "Criterio PT4"

"In relazione al criterio PT4, al fine di definire la producibilità media annua (e la sua variazione ottenibile con gli interventi proposti, richiesta per l'attribuzione del punteggio PT4), si chiede di chiarire quale anno idrologico si debba assumere a riferimento, ovvero quali curve di durata medie o idrogrammi medi si debbano assumere per ciascuna presa e per l'intero impianto.

In particolare, si richiede di mettere a disposizione gli idrogrammi di derivazione registrati per ciascuna presa di riferimento, al netto del DMV. L'utilizzo degli idrogrammi giornalieri, meglio se orari, consentirà di applicare in primo luogo il Deflusso Ecologico, con la relativa modulazione mensile, e consentirà inoltre di avere una base idrologica condivisa ed uguale per tutti i concorrenti.

Si evidenzia come la conoscenza delle portate derivate limitata al solo concessionario uscente può generare un vantaggio competitivo non ammissibile. Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del disciplinare integrativo rep. 10727 del 10/07/2009 e s.m.i. (di cui di seguito si allega stralcio) il concessionario è tenuto a monitorare le portate derivate che pertanto si ritiene siano nella disponibilità del concessionario e del concedente."

ART. 3 - MISURATORI DELLE PORTATE E DEI VOLUMI D'ACQUA

DERIVATI

Il Concessionario dovrà, entro il 30.09.2009, installare e mantenere in buono stato di funzionamento appositi sistemi e strumentazioni di misurazione delle portate derivate e di controllo del DMV, secondo le modalità approvate dall'Autorità Concedente.

I dati misurati dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente ed agli organi di controllo preposti secondo le modalità e le tempistiche da questi richieste.

Il Concessionario dovrà garantire in qualsiasi momento l'accesso alle opere di presa da parte dei funzionari degli Enti preposti al controllo del rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare.

RISPOSTA 4

Il criterio PT4 fa riferimento all'eventuale aumento della producibilità media annua frutto di nuovi investimenti/interventi, proposti dal concorrente rispetto alla producibilità media annua attesa. Il Deflusso Ecologico, da rilasciarsi dalle attuali opere di presa a servizio della Grande Derivazione "Codera Ratti-Dongo" è già stato definito in allegato 4 alla d.g.r. 1601/2023, "Indizione della procedura di riassegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica denominata "Codera Ratti-Dongo", ai sensi dell'art.11, comma 3, la legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 ed art.5, lett. a) del regolamento regionale n. 9 del 2 dicembre 2022", ed approvato con la medesima d.g.r.

Il DE non è pertanto oggetto del bando di gara, trattandosi di obbligo al quale il Concessionario deve semplicemente attenersi.

Nel caso il proponente avesse intenzione di realizzare opere di presa su altri corsi d'acqua non attualmente utilizzati, ai fini della determinazione delle portate disponibili nonché per l'applicazione del DE/DMV, trova applicazione il Bilancio Idrico Regionale approvato con d.g.r. n. XI/2122 del 09 settembre 2019 e successiva d.g.r. n. XI/2583 del 02 dicembre 2019 quale aggiornamento dell'Elaborato 5 del Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA) per il periodo 2016-2022, atti richiamati nella d.g.r. 1601/2023 di indizione della procedura di riassegnazione.

DOMANDA 5

OGGETTO: *“Metodo ERA”*

“In relazione all'applicazione del Metodo Era, si evidenzia come nei documenti di gara non vi sia alcuna esplicita menzione all'applicazione dello stesso. Si chiede se sia possibile prevedere di aumentare la portata massima di derivazione, da ciascuna presa, o se tale circostanza comporti in automatico un grado di valutazione negativo ovvero di Repulsione, tale per cui la concessione non potrà essere rilasciata se non a chi in maniera conservativa non vada ad incrementare la portata massima derivata, al netto del Deflusso Ecologico.”

RISPOSTA 5

La d.g.r 1601/2023 esplicita tra gli atti regolatori di riferimento per la procedura di riassegnazione il documento “Indirizzi distrettuali per l'espressione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale in ordine alle procedure di riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del d. lgs 16 marzo, n. 79 relativamente alle concessioni già scadute da assegnare nei termini previsti dal medesimo art. 12 del d. lgs 79/1999” approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, n. 97 del 21 novembre 2023 e ai quali pertanto si rimanda.

DOMANDA 6

OGGETTO: *“Criterio PT7”*

“In relazione al criterio PT7, si chiede di precisare in che cosa debba consistere la redazione del PFTE degli interventi obbligatori, atteso che gli stessi non sembrano costituiti da opere (oggetto di progettazione) bensì da contributi economici o da atti amministrativi (come l'acquisizione del tracciato del tracciolino) (cfr. allegato 7 dei documenti di gara).”

RISPOSTA 6

Gli interventi obbligatori di cui al PT 7 non riguardano esclusivamente le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'allegato 7 ma anche gli interventi obbligatori previsti nel PEF allegato 5, esposto al punto 2.4.9 dal quale si evince che viene richiesta la realizzazione di una nuova opera idraulica presso la diga di Moledana atta a garantire il rilascio del DE nel torrente Valle dei Ratti.

DOMANDA 7

OGGETTO: *“Interventi obbligatori di cui all'allegato 7”*

“In relazione agli interventi obbligatori di cui all'allegato 7 dei documenti di gara, ovvero all'obbligo di acquisizione del sedime del tracciato del sentiero “tracciolino” e successivo trasferimento a titolo gratuito al Comune, si chiede se tale acquisizione debba essere ottenuta mediante procedura espropriativa con contestuale dichiarazione di pubblica utilità oppure mediante acquisizione secondo criteri di negoziazione commerciale con l'attuale proprietario oppure, infine, se essa coincida con l'acquisizione delle opere non bagnate, nel novero delle quali è compreso anche il sedime del sentiero.”

RISPOSTA 7

L'acquisizione del sedime del tracciato del sentiero “tracciolino” e successivo trasferimento a titolo gratuito al Comune potrà avvenire mediante acquisizione secondo criteri di negoziazione commerciale con l'attuale proprietà ovvero mediante procedura espropriativa con contestuale dichiarazione di pubblica utilità. Nell'allegato 7, descrittivo delle misure di compensazione ambientale e territoriale, sono indicati tutti i dati catastali oggetto dell'acquisizione, e nel PEF è stato stimato il loro costo di acquisto in base all'attuale destinazione d'uso.

DOMANDA 8

OGGETTO: *“Patti e Condizioni per l'esercizio relativi alle dighe di Moledana e Reggea”*

“Si chiede di poter acquisire i fogli Patti e Condizioni per l'esercizio, relativi alle dighe di Moledana e Reggea nonché l'intero corredo documentale relativo alle procedure di rivalutazione sismica ed idraulica delle 2 dighe ai sensi del DM 26 Giugno 2014.”

RISPOSTA 8

Con riferimento alla richiesta si rappresenta che gli attuali fogli di condizione esercizio e manutenzione (FCM) delle dighe “Moledana” (n. 349 Archivio dighe RID) e “Reggea” (n. 372 Archivio dighe RID) sono pubblicati sul sito istituzionale e BES. Non risultano, al momento, richieste avanzate dal MIT di rivalutazione sismica ed idraulica delle due dighe ai sensi del DM 26 Giugno 2014.

DOMANDA 9

OGGETTO: **“Richiesta Chiarimenti ai sensi dell'art. 3.3. del Disciplinare di Gara”**

1. *Con riferimento all'Allegato 4 al Disciplinare di gara denominato “Documento contenente i vincoli e gli interventi minimi prescritti per la manutenzione ordinaria e straordinaria” ed in particolare agli “interventi minimi prescritti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” nello stesso menzionati, si richiede che sia fornita la documentazione progettuale eventualmente predisposta per definire le caratteristiche tecniche di tali interventi, ivi inclusa eventuale documentazione relativa alle modalità ed al metodo di stima economica adottate nonché i relativi prezziari di riferimento.*

RISPOSTA 9

1. Le caratteristiche tecniche degli interventi sono state definite sulla base degli elaborati progettuali di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) e contenuti nel Rapporto di Fine Concessione e della conseguente relazione tecnico amministrativa (allegato 3 al disciplinare).

In relazione alla richiesta di documentazione relativa alle modalità ed al metodo di stima economica adottate nonché i relativi prezziari di riferimento, si rappresenta che, come evincibile dall'allegato 5 PEF Istruttoria, che va letto unitamente a tutta la documentazione di gara, nel paragrafo 2.4.6 dello stesso è riportato il metodo di stima dei costi di manutenzione e degli altri costi. Si precisa altresì che tutte le fonti consultate e i dati di costi di gestione e manutenzione sono presenti all'Appendice 1 dell'allegato 5.

2. Con riferimento ai "criteri di valutazione della offerta tecnica" di cui all'art. 16.1 del Disciplinare di Gara si formulano i seguenti quesiti:

a) Riguardo agli interventi di cui al punto PT2 - Attività di gestione dell'invaso: si chiede di chiarire il grado di dettaglio progettuale richiesto e se tale dettaglio sia dipendente dal periodo di realizzazione degli interventi proposti.

RISPOSTA 9

2. a) La tipologia di progetto necessario per gli interventi di cui al punto PT2 è quello previsto dalla normativa che disciplina i progetti di gestione degli invasi (DM 205/2022 Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

b) Riguardo agli interventi di cui al punto PT5 - Investimenti proposti dal concorrente: in merito alla risposta n. 4 al quesito fornita nell'ambito della I tranche di chiarimenti pubblicati in data 18 giugno 2024 con riferimento al Bando di gara per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "RESIO", contenente previsioni analoghe a quelle del Bando di gara in oggetto, si chiede di confermare che gli investimenti che dovessero essere avviati nel corso del primo triennio e conclusi successivamente a tale periodo di tempo, siano comunque considerati nell'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda la quota parte di investimenti sostenuti nel primo triennio.

RISPOSTA 9

2. b) Risposta affermativa. Si sottintende la previa presentazione del PTFE.

Si chiede altresì se gli investimenti possano essere proposti e redatti a livello progettuale di PTFE unicamente per la parte per cui la realizzazione è prevista nel primo triennio, e con dettaglio progettuale inferiore per la parte di attività che troverà esecuzione in periodo successivo.

RISPOSTA 9

Si conferma.

c) Riguardo agli interventi di cui al punto PT5 - Investimenti proposti dal concorrente: si chiede di chiarire se saranno assegnati punti a tutti gli interventi proposti indipendentemente dal periodo di realizzazione.

RISPOSTA 9

2. c) Ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerati solo gli investimenti proposti e redatti a livello progettuale di PFTE la cui realizzazione è prevista nel primo triennio, come previsto esplicitamente dal disciplinare di gara.

d) Riguardo agli interventi di cui al punto PT6 - Ulteriori misure e interventi di miglioramento - risanamento ambientale - paesaggistico, e di compensazione territoriale: si chiede di chiarire quale sia il grado di dettaglio progettuale da fornire e se tale dettaglio sia dipendente dal periodo di realizzazione degli stessi.

RISPOSTA 9

2. d) Riguardo gli interventi di cui al punto PT6 è richiesto il grado di dettaglio progettuale congruo all'intervento proposto, ove si tratti di lavori andrà prodotto il PFTE.

3. Si chiede conferma che per i contenuti dell'offerta tecnica che dovranno essere redatti a livello progettuale di PFTE non è prevista l'adozione di metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni come indicato all'art. 43 del Codice dei Contratti.

RISPOSTA 9

3. Si conferma.

4. Con riferimento all'art. 7 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire quanto segue.

L'art. 7.3.1. del Disciplinare stabilisce che "Il soggetto progettista che ha redatto e sottoscritto il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'articolo 13 del Disciplinare dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. del d.lgs. n. 36/2023, definiti in coerenza con il contenuto della proposta progettuale oggetto di offerta, nonché non ricadere nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 et 95 del d.lgs. n. 36/2023. A tal fine si applica altresì il secondo periodo dell'articolo 66, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. A tal fine, ai sensi dell'articolo 12.1.2, comma 4, del Disciplinare, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegata specifica dichiarazione di possesso dei requisiti e dell'assenza delle cause di esclusione sottoscritta dal soggetto progettista incaricato. La comprova dei requisiti è fornita mediante certificato di iscrizione all'Albo professionale e mediante certificazione in corso di validità che attesti il possesso della qualifica".

E all'art. 7.3.5, III comma, stabilisce che "3. Nel caso di soggetto progettista associato al raggruppamento od al consorzio, o comunque indicato quale incaricato dell'attività di progettazione, lo stesso dovrà essere in possesso esclusivamente degli specifici requisiti di cui all'articolo 7.3.1. e 7.1, comma 2. ".

Nel modello di dichiarazione del possesso dei requisiti del soggetto progettista alla lettera "C" recante "dichiarazione in ordine alla qualificazione (requisiti attinenti alla progettazione)", al p. 9 è previsto un contenuto alternativo laddove è previsto:

"(Nel caso in cui si richieda in sede di partecipazione l'indicazione o l'associazione di soggetto progettista qualificato ai fini della successiva prestazione di redazione del progetto esecutivo da parte del Concessionario risultato assegnatario) che, con riferimento a quanto richiesto al subarticolo 7.3.1 del del Disciplinare di gara, il soggetto progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 di seguito indicato è in possesso dei seguenti requisiti minimi di cui alla Parte V

dell'allegato II.12. del D.lgs. n. 36/23 definiti in coerenza con il contenuto della proposta progettuale: (...).

[alternativamente, nel caso in cui non lo si richieda] che il soggetto progettista che ha redatto e sottoscritto il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'articolo 13 del Disciplinare di seguito indicato, è in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. del D.lgs. n. 36/23, definiti in coerenza con il contenuto della proposta progettuale oggetto di offerta: (...).

Alla luce di detta disciplina di gara e a fronte dell'inesistenza di una espressa previsione si chiede conferma se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti attinenti alla progettazione di cui all'art. 7.3.1 del Disciplinare, in caso di difetto dei predetti requisiti in capo all'offerente sia se partecipante in forma singola o collettiva, sia richiesto ai concorrenti di "indicare" il progettista (in una delle forme previste dall'art. 66 del d.lgs. n. 36/2023) in possesso dei requisiti ivi previsti.

RISPOSTA 9

4. La risposta è positiva: nel caso in cui il concorrente sia in forma singola che in forma associata non sia in possesso dei requisiti attinenti alla progettazione dovrà necessariamente indicare il progettista qualificato che dovrà a sua volta presentare la specifica dichiarazione

Si chiede, altresì, se sia richiesta o meno la costituzione di un RTI tra il concorrente e il soggetto progettista in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA 9

La risposta è negativa

DOMANDA 10

OGGETTO: Articolo 4.6 Clausola sociale Bando di Gara:

Sulla base di quanto riportato nei rapporti di fine concessione "PU0004366 Relazione personale Codera Ratti" e "PU0004368 Relazione personale Dongo", sembrerebbero essere impiegate:

(i) 32 unità per la concessione di Codera Ratti, di cui solo 3 soggetti impiegati esclusivamente sulla concessione in oggetto, mentre i restanti 29 soggetti risulterebbero impiegati anche su altre concessioni

(ii) 31 unità per la concessione di Dongo, di cui solo 2 soggetti impiegati esclusivamente sulla concessione in oggetto, mentre i restanti 29 soggetti risulterebbero impiegati anche su altre concessioni.

Con riferimento a quanto sopra, si richiede cortesemente di chiarire il numero di persone per le quali, ai sensi dell'articolo "4.6 Clausola sociale Bando di Gara", sussiste l'obbligo di assorbimento nell'organico del concessionario entrante.

RISPOSTA 10

La clausola sociale è finalizzata alla tutela della stabilità occupazionale del personale utilizzato dall'impresa uscente nell'esecuzione del contratto.

Pertanto, si precisa che il Concessionario entrante è tenuto all'assorbimento del personale addetto stabilmente impiegato nell'impianto, la restante parte, non addetta esclusivamente, sarà assorbito compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi da affidare e con la libera organizzazione d'impresa prescelta, mantenendo i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di

contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi il trattamento economico in essere, le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge.

DOMANDA 11

OGGETTO: *Articolo 8 "Cauzione e pagamento contributo Anac"*

Sulla base di quanto definito all'articolo 8 "Cauzione e pagamento contributo Anac" del Disciplinare di Gara, si richiede cortesemente di confermare che la garanzia provvisoria richiesta ai sensi di tale articolo possa essere prestata attraverso il versamento di un deposito cauzionale pari a € 63.002,91 e che, in tal caso, non sarà necessario la presentazione della garanzia fideiussoria indicata all'articolo 8 comma 4d pari a € 3.780.174,64 di durata pari alla durata della concessione.

RISPOSTA 11

Si conferma che la garanzia provvisoria potrà essere prestata con versamento di un deposito cauzionale pari a € 63.002,91, nella cui causale sarà necessario specificare che tale somma è a garanzia anche dell'impegno a rilasciare la cauzione definitiva nell'ipotesi di aggiudicazione.

La prestazione della garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 21, comma 1, della l.r. n. 5/2020, pari a € 3.780.174,64 prevista dall'art. 8 comma 4d del disciplinare di gara, è sempre prevista, in caso di aggiudicazione, indipendentemente dalle modalità di prestazione della garanzia provvisoria.

DOMANDA 12

OGGETTO: **Piano Economico Finanziario**

Si richiedono cortesemente le seguenti integrazioni in merito ai costi operativi di cui al documento "Allegato 9 - Piano Economico Finanziario istruttorio":

- Evidenza della suddivisione (possibilmente in Excel) del canone regionale tra componente fissa e componente variabile nel prospetto di conto economico durante il periodo di concessione;*
- Evidenza dei dati utilizzati e del calcolo (possibilmente in Excel) del fattore di adeguamento annuale relativo alla componente fissa del canone regionale (basato sull'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica) durante il periodo di concessione;*
- Evidenza dei dati utilizzati e del calcolo (possibilmente in Excel) de (i) costi del personale riportati nel prospetto di conto economico durante il periodo di concessione e (ii) fondo TFR riportato nel prospetto di stato patrimoniale durante il periodo di concessione. (**vedasi esempio allegato**)*
- Richiesta di conferma sull'unità di misura Mm3 indicata nel calcolo del Contributo MIT. Tale unità rappresenta un milione di metri cubi?*

RISPOSTA 12

Le informazioni richieste riferite al PEF sono reperibili nell'allegato 5 del bando alle pagg. 19-21 e relative note.

Per le altre richieste concernenti le modalità di aggiornamento degli importi del canone (componente fissa e componente variabile) si rimanda alle successive risposte 20-21.

Relativamente ai costi del personale ipotizzati nel PEF si rimanda al punto 2.4.1. dell'allegato 5 e alla nota 23 esposta a piè pagina.

Relativamente al MIT, risposta affermativa.

DOMANDA 13

OGGETTO: Richiesta Chiarimenti ai sensi dell'art. 3.3 del Disciplinare di Gara - Equivalenza certificazione SA 8000 – PAS 24000

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicata al PT. 1.3 dell'art. 16.1 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la certificazione PAS 24000 Sistemi di gestione sociale, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato, è da considerarsi equivalente alla certificazione SA 8000. A tal fine, allegando al presente quesito anche alcune slide esplicative, si evidenzia che:

- *la PAS 24000 è una norma internazionale, pubblicata nel 2022 e certificata da organismi indipendenti tramite Accredia, diversamente dalla SA 8000 che costituisce una certificazione di carattere privato;*
- *la PAS 24000 specifica i requisiti per un sistema di gestione sociale (SMS) e i criteri specifici per le prestazioni sociali. I requisiti delle performance sociali previsti dalla norma coprono tutti gli elementi normativi a cui fanno riferimento gli standard sociali più risalenti, tra cui, ad esempio, la SA 8000.*

- *Inoltre, la PAS 24000 copre anche ulteriori ambiti ed ha, dunque, una sfera di azione più estesa rispetto a quella della certificazione SA 8000. In tal senso, è possibile affermare che la PAS 24000 contempla ancora maggiormente le garanzie per i lavoratori negli ambienti di lavoro, arrivando anche a entrare nel merito nel rispetto dei contratti applicati dall'azienda per i lavoratori. PAS 24000, infatti, fornisce i requisiti per i sistemi di gestione sociali e per rendicontare la propria prestazione in ambito sociale coprendo in modo puntuale anche le tematiche relative a:*

- *lavoro e diritti umani*

- *etica aziendale*

- *approvvigionamenti sostenibili*

- *Diversamente, SA 8000 copre solo tematiche relative a lavoro e diritti umani ed approvvigionamenti sostenibili.*

- *A conferma di quanto sopra rappresentato, si riporta a pag. 23 del file allegato "Presentazione PAS 24000" lo schema dei contenuti delle due norme a confronto, dal quale emerge chiaramente come la PAS 24000 copra tutti gli ambiti oggetto della SA 8000 oltre ad ulteriori aspetti.*

- *Infine, si evidenzia come anche il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (all'epoca MATTM) in una recente gara pubblica abbia già espressamente riconosciuto l'equivalenza della certificazione PAS 24000 rispetto alla certificazione SA 8000 nei termini rappresentati alle pagine 21 e 22 del file allegato "Presentazione PAS 24000".*

RISPOSTA 13

Considerato che nel 2023 l'ente di Accreditamento Italiano Accredia ha implementato le procedure per poter procedere all'accREDITAMENTO le società per la procedura di certificazione di parte terza secondo la norma PAS 24000, che nella stessa norma, che rientra nella categoria dei "sistemi integrati di gestione aziendale", si riscontra un identico contenuto rispetto ai principi della SA 8000 (trattamento equo e in un ambiente tutelato ai lavoratori dell'impresa, sia in termini di sicurezza e salute, sia conforme ai requisiti legislativi e normativi, anche in ordine al salario del lavoratore), la scrivente Stazione Appaltante ritiene di poter affermare che le due norme si possano considerare equivalenti ai fini dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicata al PT. 1.3 dell'art.16.1 del Disciplinare di Gara

Domanda 14

Oggetto: Chiarimento valutazione interventi minimi obbligatori all'interno del PT5 Investimenti proposti dal concorrente

Si chiede conferma che ai fini della valutazione del "PT5 Investimenti proposti dal concorrente" concorrano tutti gli investimenti che il concorrente include nel PFTE (al netto degli investimenti previsti nell'allegato 7 oggetto di valutazione nel "PT7 Progetto degli interventi obbligatori"), inclusi gli interventi minimi prescritti per la manutenzione straordinaria (allegato 4), qualora venissero realizzati nei primi 3 anni della concessione.

RISPOSTA 14

Si conferma

Domanda 15

Oggetto: Chiarimento valutazione interventi obbligatori all'interno del PT7 Progetto degli interventi obbligatori

Si chiede conferma che gli interventi di cui all'allegato 7 "Documento contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale" siano valutati secondo i criteri di cui al PT7 dell'articolo 16.1 del disciplinare e che per tali interventi non sia necessario provvedere alla redazione del PFTE in quanto trattasi esclusivamente di corresponsione di somme e di acquisizione e cessione di sedimenti, senza la realizzazione di alcuna opera.

RISPOSTA 15

Vedasi risposta domanda 6

Domanda 16

Oggetto: Chiarimento sulla valutazione di congruità del PEF prevista all'articolo 17, punto 10 del Disciplinare

Si chiede di chiarire rispetto a quali parametri la Commissione procederà a valutare la congruità del PEF presentato nella busta C2 e quali i possibili motivi di esclusione del concorrente.

RISPOSTA 16

La congruità del PEF è relativa alla sostenibilità economico e finanziaria e progettuale degli investimenti proposti parametrata alla durata della nuova concessione.

Domanda 17

Oggetto: Chiarimenti su articolo 19 del Disciplinare di Gara

Nel disciplinare di gara manca l'articolo 19. Tale articolo è richiamato nell'articolo 13.1 nel paragrafo relativo alla lettera c) Progetto di utilizzo delle opere e delle acque: "la disponibilità, fermi restando gli

obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 19, di risorse umane". Si chiede di integrare il disciplinare con l'articolo mancante o in alternativa cambiare il riferimento previsto nell'articolo 13.1 dello stesso.

RISPOSTA 17

Il riferimento è da intendersi all'art. 4.6 Clausola sociale.

Domanda 18

Oggetto: Chiarimenti su importo di accesso al credito nel modello di dichiarazione possesso dei requisiti

All'interno dell'allegato 1c) "Modello di dichiarazione possesso dei requisiti" alla lettera e), punto 23, viene richiesto di indicare le seguenti informazioni relative alle referenze: 1) Identità dell'istituto di credito o Società di servizi iscritta nell'elenco generali degli Intermediari finanziari; 2) Data di rilascio della referenza; 3) Importo di accesso al credito. Con riferimento all'importo di accesso al credito da indicare si segnala, tuttavia, che indicare tale importo nella documentazione amministrativa equivarrebbe a rendere nota l'offerta economica, o comunque una voce rilevante ad essa riferita, sin dalla busta amministrativa. Ciò potrebbe invalidare l'offerta economica, in quanto risulterebbe violata la regola della segretezza della offerta economica, poiché la stazione appaltante verrebbe a conoscenza dell'offerta economica già al momento dell'esame della documentazione amministrativa. In tal senso, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa ed i pareri forniti dall'ANAC in proposito, si fa presente che l'inserimento di elementi economici inerenti all'offerta all'interno della documentazione amministrativa "non appare idoneo a garantire il principio di segretezza e separazione delle offerte tecnica ed economica, la cui tutela copre non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio" (cfr. ad esempio ANAC DELIBERA N. 445 del 28/09/2022). Si richiede, pertanto, di confermare che nel succitato modello di dichiarazione non vada compilata la colonna relativa all'importo di accesso al credito.

RISPOSTA 18

L'informazione richiesta è meramente finalizzata a comprendere la solidità ed affidabilità dell'operatore economico. È pertanto necessario provvedere alla compilazione della colonna relativo all'importo di accesso al credito.

Domanda 19

Oggetto: Chiarimento su caricamento Offerta tecnica

Con riferimento alla "busta telematica B" contenente l'Offerta Tecnica, ad oggi è possibile inserire nel relativo campo della Piattaforma Telematica Sintel un unico documento con dimensioni non superiori a 100 MB contenente tutta la documentazione richiesta. Stante la necessità di maggiore spazio al fine di favorire la completezza rappresentativa dell'Offerta e in particolare degli elaborati relativi al PFTE, si chiede di ampliare la capacità di upload a disposizione dei concorrenti tramite la predisposizione di uno spazio aggiuntivo da 400 MB, garantendo quindi la possibilità agli offerenti di inviare documenti sino ad un limite massimo di 500 MB complessivi.

RISPOSTA 19

A seguito di specifica richiesta inoltrata ad ARIA SPA, date le peculiarità della Piattaforma SINTEL, lo spazio per il caricamento dell'OFFERTA TECNICA verrà ampliato a far data dal 1 agosto e fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta- esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 12,00. Si precisa che, come da indicazioni ricevute dal gestore della Piattaforma, l'ampliamento non sarà permanente ma relativo alla sola fascia oraria indicata.

Domanda 20

Oggetto: Chiarimenti su offerta economica: componente fissa

Si chiede conferma che, con riferimento al primo anno di concessione, l'offerta di incremento percentuale debba essere applicata sul valore unitario "base" del canone stabilito dall'art. 20, comma 2, della l.r. 5/2020 per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione, pari a 35 €/kW, e non sul valore unitario del canone "base" aggiornato al primo anno di concessione secondo la vigente normativa.

RISPOSTA 20

L'applicazione dell'incremento è indipendente dal valore assoluto della componente fissa del canone che viene aggiornata annualmente secondo la disciplina legislativa vigente.

L'offerta in aumento sul canone fisso deve intendersi come "incremento percentuale" da applicarsi al canone annuo che viene aggiornato in base alla disciplina legislativa vigente indipendentemente dal valore assoluto (€/kW) che questo assume annualmente per effetto dell'aggiornamento connesso all'andamento dell'indice ISTAT.

Esempio: se l'offerente propone un incremento percentuale del 40% sulla componente fissa, il nuovo concessionario dovrà corrispondere un canone unitario incrementato del 40% (canone unitario fisso*1,4) indipendentemente da quale sarà, per quella singola annualità, il valore assoluto risultante dall'applicazione della disciplina legislativa di aggiornamento della componente fissa.

Domanda 21

Oggetto: Chiarimenti su offerta economica: componente variabile

Si chiede conferma relativamente al Modello di Offerta economica comprensiva del PEF (allegato 2) che: a) per il PE2 e PE3 debba essere inserito il nuovo valore percentuale, da applicarsi rispettivamente ai ricavi ottenuti con l'energia prodotta fino e oltre la soglia di producibilità media dell'impianto, che sostituisce il valore "base" del 2,5% e che dovrà essere in aumento rispetto al valore dell'aliquota del 2,5% dei ricavi; non, invece, la percentuale aggiuntiva che dovrà essere sommata all'aliquota base del 2,5%; b) in merito al PE3, il valore percentuale da applicarsi ai ricavi ottenuti con l'energia prodotta oltre la soglia di producibilità media dell'impianto debba essere in aumento rispetto al valore dell'aliquota del 2,5% e non in aumento rispetto al valore percentuale offerto per il PE2. Inoltre, ai fini della corretta valutazione dell'impatto della componente variabile, di cui all'articolo 6.1 b ii del Disciplinare, è necessario che sia ulteriormente dettagliato il criterio di calcolo per la quantificazione dei ricavi per l'energia prodotta oltre la soglia di producibilità media dell'impianto (137869 MWh/anno). In particolare, si chiede di esplicitare il meccanismo di applicazione intra-anno della percentuale da applicare ai ricavi derivanti dalla produzione oltre la soglia di producibilità.

RISPOSTA 21

La formulazione dell'offerta in aumento può essere espressa sia in percentuale di incremento rispetto all'aliquota base sia in valore percentuale assoluto.

Esempio: per il primo scaglione (produzione da 0 a media) il proponente può esporre nell'offerta un incremento del 50% da applicare all'aliquota base del 2,5% oppure può decidere di proporre una nuova aliquota del 3,75% che sostituisce l'aliquota "base" del 2,5% (il che è lo stesso in quanto il l'incremento del 50% di 2,5 è 3,75)

La stessa logica è da applicarsi all'incremento dell'offerta riferita alla produzione oltre la soglia di producibilità media dell'impianto (secondo scaglione), che dovrà essere incrementale rispetto all'aliquota proposta

Esempio: per il secondo scaglione (produzione eccedente la media) il proponente può esporre nell'offerta un incremento del 100% (il raddoppio) da applicare all'aliquota proposta del primo scaglione oppure può decidere di proporre una nuova aliquota per il secondo scaglione.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito evidenza del calcolo dei costi del personale effettuato, per il FY 2025, sulla base delle indicazioni riportate nella sezione 2.4.1 del Piano Economico Finanziario

Unità di personale (pag. 17 sezione 2.4.1, tabelle 6-7 del PEF):

Categoria/Inquadramento	CODERARATTI	DONGO	TOTALE
D	1,0	-	1,0
Q	2,0	1,3	3,3
BS	2,8	2,5	5,3
B1	12,0	11,0	23,0
TOTALE	17,8	14,8	32,5

Costo unitario del personale (pag. 19 sezione 2.4.1)

Categoria	Salari lordi	Contributi	TFR	TOTALE
€/anno (base 2023)				
D	105.000	37.958	8.077	151.035
Q	70.136	27.037	3.463	100.636
BS	48.285	18.614	2.388	69.287
B1	43.943	17.915	2.174	64.032
TOTALE	267.364	101.524	16.102	384.990

Fattore Inflattivo (tassi di inflazione di cui a pag. 8, sezione 2.2 del PEF)

	2023	2024	2025
Inflazione costo del personale		2,90%	2,10%
Fattore Inflattivo costo del personale	1,00	1,03	1,05

Ricalcolo Costi del personale

Categoria/Inquadramento	Quantità	Costo Unitario	Costo del Personale FY 2025	Fattore Inflattivo	Costo del Personale Inflazionato FY 2025
	[a]	[b]	[c=a*b]	[d]	[e=c*d]
D	1,0	151.035	151.035	1,05	158.679
Q	3,3	100.636	327.067	1,05	343.620
BS	5,3	69.287	363.757	1,05	382.166
B1	23,0	64.032	1.472.736	1,05	1.547.270
Ricalcolo Costo del personale	32,5	384.990	2.314.595		2.431.734
Costi del personale da PEF					2.264.258
Delta					167.476